D.D. n. 937 del

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Fondo per il pagamento del trattamento
di quiescenza e dell'indennità di buonuscita
del personale regionale

FONDO PENSIONI SICILIA
Il Direttore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 70 del 28/02/1979;

VISTO il R.D. del 23/05/1924 n. 827;

VISTA la legge regionale n. 6 del 14/05/2009 art. 15;

VISTO il D.P.R.S. del 23/12/2009 n. 14 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione previsto dell'art. 15 della L.R. n. 6/2009;

VISTO il "Codice di Condotta" nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, approvato con D.D.G. n. 8015 del 30.11.2012 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, avente efficacia nei confronti dei dipendenti regionali in servizio presso questo Ente in posizione di distacco;

VISTO , in particolare, l'art. 5) del "Codice di Condotta" che istituisce la figura della/del Consigliera/e di Fiducia cui affidare i compiti previsti dallo stesso articolo;

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, del Consigliera/e di Fiducia;

VISTO l'atto di interpello, a tal fine, formulato con nota prot. n. 6179 del 21.02.2014;

VISTA la dichiarazione di disponibilità all'assunzione del predetto incarico, l'unica prodotta con riferimento al superiore atto di interpello, dalla S.ra BALDI Francesca, dipendente in servizio presso il Fondo Pensioni con la qualifica di funzionario direttivo;

RITENUTO che la S.ra BALDI Francesca è in possesso di requisiti culturali e professionali idonei a ricoprire l'incarico di Consigliera di Fiducia;

DECRETA

Art. 1 Di nominare, con decorrenza dalla notifica del presente decreto, la S.ra BALDI Francesca, Funzionario direttivo in servizio preso questo Fondo Pensioni, Consigliera di Fiducia, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'Art. 5) del "Codice di Condotta".

Art. 2 Ai sensi dell'art. 6) del "Codice di Condotta" l'incarico di cui al presente Decreto ha la durata di quattro anni decorrenti dalla sua notifica e potrà essere rinnovato una sola volta. La Consiglierà resterà, comunque in carica fino alla nomina del suo successore, fermo restando che il suo mandato, in qualsiasi momento, potrà essere revocato per inadempimento o per inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

Art. 3 Il presente decreto, notificato all'interessato, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Fondo e posto a conoscenza di tutto il personale in servizio presso il Fondo.

Il Direttore
Greco

26 MAR. 2014

FONDO PENSIONI SICILIANA ★ SICILIA